

Premessa introduttivo-metodologica

Il diritto punitivo, quale *genus* comprensivo del diritto penale in senso stretto e del diritto sanzionatorio extrapenale, costituisce un ambito ordinamentale sempre più interessato da pulsioni evolutive, che evidenziano una profonda incidenza di quello che si suole definire diritto giurisprudenziale. La dinamica dei rapporti fra quest'ultimo e il diritto di formazione legislativa rappresenta uno degli aspetti di maggiore consistenza del fenomeno, ben più generale oltre che comune ad altri settori, noto come 'crisi della legalità', diffusamente approfondito ormai da più di un secolo a questa parte¹, divenendo protagonista di letture divergenti e prese di posizione anche antitetiche².

Le forme di manifestazione del fenomeno nella materia punitiva presen-

¹Come ricorda GROSSI P., *Il diritto in Italia, oggi, tra modernità e pos-modernità*, in ID., *Ritorno al diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2015, 9, alcuni aspetti connotanti tale crisi furono anticipati da Santi Romano nel 1909 in occasione del discorso inaugurale dell'anno accademico tenuto presso la Regia Università di Pisa, ove questi era docente di diritto pubblico: il testo del discorso è ora raccolto in ROMANO S., *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1969.

²La letteratura è invero sterminata; in questa sede ci si limita a richiamare, in termini critici, fra i moltissimi, IRTI N., *Un diritto incalcolabile*, Giappichelli, Torino, 2016; ID., *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano, 1999; in senso opposto, è sostanzialmente positiva la valutazione di GROSSI P., *Ritorno al diritto (a mo' di introduzione)*, in ID., *Ritorno al diritto*, cit., VII ss., ove l'A. illustra sinteticamente il proprio giudizio, da un punto di vista storico, sulla crisi di cui si discorre, la quale costituirebbe «un processo liberatorio da pesanti ipoteche culturali ancora pressoché intatte nell'intelletto e nel cuore [...] di parecchi giuristi italiani», riassumibili in «un atteggiamento statalistico e legalistico di remote ascendenze illuministico-giacobine»: di qui il ritorno, appunto, nell'attuale tempo giuridico (secoli XX e XXI) – definito «pos-moderno» – al vero diritto, inteso come ritorno a una visione di esso diversa da quella che ha caratterizzato l'epoca moderna (secoli XVIII e XIX), segnata dall'«onnipotenza» del legislatore e della legge, e dunque dalla predominanza del potere politico sul diritto. In una prospettiva costituzionalistica, più di recente si v. LUCIANI M., *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Giuffrè, Milano, 2023, spec. 93-179; e BIN R., *Critica della teoria delle fonti*, Franco Angeli, Milano, 2021, spec. 19-38.

tano, senza dubbio, una propria specificità e a ragione hanno attirato le attenzioni della letteratura scientifica, che ne ha esaminato i diversi profili di attrito con la tradizionale e rigorosa tutela accordata al principio di legalità penale da parte dei sistemi giuridici di *civil law*, come quello italiano. La tendenza si deve all'interagire di molteplici fattori, almeno in parte correlati e fra loro connessi, che appaiono come forze centrifughe concorrenti, ciascuna meritevole di essere analizzata, quanto alle relative cause e conseguenze, nel suo contributo alla perdita di centralità della legge e della discrezionalità legislativa. Una centralità che, in passato, veniva ritenuta intangibile per ragioni di carattere non solamente giuridico, ma anche culturale³.

I fattori di crisi interni all'ordinamento nazionale sono stati indagati da studi, anche più risalenti nel tempo, i quali intendevano mettere in luce le profonde incisioni subite dal principio di legalità punitiva, se inteso nel suo significato stretto e formale di monopolio del potere legislativo sulle scelte di criminalizzazione, in rapporto allo svolgersi del potere giudiziario⁴. Le problematiche, da questo punto di vista, erano emerse nella dibattuta definizione tanto dei limiti del sindacato di costituzionalità su leggi punitive, quanto dei confini di una fisiologica attività ermeneutica da parte delle giurisdizioni comuni⁵. Erano rimaste più sullo sfondo, pur se non trascurate,

³ In letteratura, si cfr., *ex plurimis*, PALIERO C.E.-MOCCIA S.-DE FRANCESCO G.-INSOLERA G.-PELISSERO M.-RAMPIONI R.-RISICATO L. (a cura di), *La crisi della legalità: il sistema vivente delle fonti penali. Atti del Convegno, Napoli, 7-8 novembre 2014*, ESI, Napoli, 2016. In generale, sui rapporti fra le più recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale e la discrezionalità legislativa, con implicazione anche nella materia penale: si v., *ex multis*, ZANON N., *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *Federalismi*, 2021, 3, 86 ss., reperibile in *federalismi.it*; LUCIANI M., *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, cit., 185-222.

⁴ La dottrina, anche sotto questo profilo, è amplissima: si cfr., *ex multis*, GIUNTA F., *Il giudice e la legge penale. Valore e crisi della legalità oggi*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, I, Giuffrè, Milano, 2000, 63 ss.; FIANDACA G., *Il diritto penale tra legge e giudice*, Cedam, Padova, 2002; PADOVANI T., *Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014; PULITANÒ D., *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 29 ss.; PALAZZO C.F., *Principio di legalità e giustizia penale*, in *Cass. pen.*, 2016, 2695 ss. In proposito, PALIERO C.E., *Conclusioni*, in PELLIZZONE I. (a cura di), *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problemathe attuali*, Giuffrè, Milano, 2017, 280 ss. rileva che la letteratura penalistica, in particolare, si è tendenzialmente orientata verso la conservazione e razionalizzazione dell'esistente, seppure non siano mancate posizioni singolari e diversificate.

⁵ Sulle tendenze del sindacato di costituzionalità in materia penale, si cfr. il recente studio di SPATARO O., *Sindacato di legittimità costituzionale e legalità penale. Il delicato equilibrio tra ruolo della Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore negli itinerari giurisprudenziali*

le criticità presentate dal diritto sanzionatorio privo di qualificazione penalistica, a fronte di una ritenuta minore consistenza delle garanzie costituzionali interne ad esso applicabili, o quanto meno in ragione di una minore sensibilità al riguardo, nella prassi e nel dibattito scientifico⁶.

Più di recente, la stessa tematica si è riproposta, e si ripropone, in una veste certamente nuova per l'intervento nell'ordinamento interno di giurisprudenze di carattere sovranazionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali assumono rilievo secondo differenti ricostruzioni dei rapporti, rispettivamente, con il sistema del Consiglio d'Europa e con l'ordinamento dell'Unione europea. Tali organi giurisdizionali interpretano e applicano, nei limiti delle competenze loro affidate, carte internazionali dei diritti fondamentali recanti garanzie correlate all'esercizio di poteri punitivi, che si aggiungono a quelle costituzionali interne, e contribuiscono altresì a un arricchimento qualitativo e contenutistico di queste ultime. In tal modo, le garanzie sovranazionali, come concepite e ricostruite negli approdi giurisprudenziali pertinenti, incidono anch'esse in vario modo sul contenuto e, in radice, sulla stessa applicabilità delle norme punitive nazionali, in quanto ineludibili termini di raffronto per le giurisdizioni interne, sia sul piano ermeneutico che in vista del ricorso agli strumenti processuali e sostanziali di coordinamento fra i livelli dell'attuale dimensione integrata di protezione dei diritti fondamentali⁷.

più recenti, Palermo University Press, Palermo, 2022; e, in precedenza, fra gli altri, MANES V.-NAPOLEONI V. (a cura di), *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Giappichelli, Torino, 2019; D'AMICO M., *Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale*, in *Rivista AIC*, 2016, 3. Sulle problematiche di ermeneutica della legge penale anche in relazione ai corollari del principio di legalità, si cfr., *ex multis*, FIANDACA G., *Il diritto penale tra legge e giudice*, cit.; DI GIOVINE O., *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁶Si v., in una prospettiva strettamente costituzionalistica, ANGIOLINI V., *Principi costituzionali e sanzioni amministrative*, in *Jus*, 1995, 227 ss.; e, nella dottrina amministrativistica e penalistica, sul "volto costituzionale" delle sanzioni amministrative, si v. PALIERO C.E.-TRAVI A., *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Giuffrè, Milano, 1988, spec. 135-151, anche per la ricostruzione delle precedenti opinioni dottrinali; SANDULLI M.A., *Le sanzioni amministrative pecuniarie*, Jovene, Napoli, 1983, spec. 71-151.

⁷Sugli strumenti di coordinamento («*coordination tools*») ermeneutici, processuali e sostanziali fra i diversi livelli dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali e sulle relative implicazioni, in particolare, sul ruolo dei giudici nazionali, i quali sono chiamati a operare sotto differenti vesti («*ordinary judges with different hats*»), si v. RANDAZZO B., *Access to justice in a multilevel constitutional system, protecting human rights*, Giappichelli, Torino, 2023, 46-69; sulla contestualizzazione di tali strumenti in un «sistema integrato di giu-

L'influenza spiegata da parte del diritto giurisprudenziale sovranazionale, in particolare nell'ultimo quindicennio, è tanto significativa da indurre a interrogarsi sull'opportunità di mettere in discussione, se non addirittura ripensare, il significato storico e tradizionale di istituti, concetti e categorie propri del nostro patrimonio giuridico⁸. Le divergenze prospettiche che sono insorte derivano, oltre che dal particolare contesto di riferimento e dal perimetro di attività delle Corti sovranazionali, anche dagli schemi di giudizio da esse adottati che sono inscindibilmente connessi sul piano genetico alle relative sedi processuali⁹, e seguono logiche eminentemente sostanzialistiche, finendo per collidere con le formalistiche elaborazioni nazionali¹⁰.

Anche la tematica delle ricadute degli approdi giurisprudenziali convenzionali ed europei è stata invero largamente dibattuta. Vi si sono avvicinati studiosi delle più diverse discipline, che venivano di volta in volta interessate dagli effetti – diretti o riflessi, effettivi o ipotetici, dalla portata circoscritta o (almeno apparentemente) generale – di una singola pronuncia giurisdizionale o di filoni giurisprudenziali. Dai penalisti e processualpenalisti, che si concentravano sul confronto fra gli opposti approcci ermeneutici, emergenti a livello nazionale e sovranazionale, e altresì sull'estensione di taluni principi propri dei rispettivi settori ordinamentali a contesti sanzionatori nuovi. Ai cultori delle singole materie cui afferiscono quegli strumenti punitivi extrapenalisti (amministrativisti, civilisti e tributaristi) suscetti-

stizia costituzionale», si v. ID., *Il 'riaccentramento del giudizio costituzionale nella prospettiva di un sistema integrato di giustizia costituzionale*, in *Federalismi*, 3, 2021, reperibile in *federalismi.it*.

⁸ Si v., *ex multis*, GROSSO E., *L'incerto statuto delle «sanzioni» tra Corti europee e giurisprudenze nazionali. Un'introduzione*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 4, 2019, 1003-1007; e MARCENÒ V., *Il dilemma della materia penale di alcune tensioni costituzionali attraverso lo studio di un suo specifico istituto, la confisca*, in *Federalismi*, 7, 2018, 2-3, reperibile in *federalismi.it*.

⁹ Si v. RANDAZZO B., *Access to justice in a multilevel constitutional system, protecting human rights*, cit., 21 ss.

¹⁰ Sull'incidenza del diritto giurisprudenziale e convenzionale nella materia delle sanzioni punitive, si cfr., *ex multis*, UBERTIS G.-VIGANÒ F. (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli, Torino, 2016; PALIERO C.E.-VIGANÒ F. (a cura di), *Europa e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2013; MANES V.-ZAGREBELSKY V. (a cura di), *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, Milano, 2011; SALCUNI G., *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2011; NICOSIA E., *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2006.

vi di essere investiti da tale estensione, i quali approfondivano, all'inverso, l'entità di un simile impatto sulle caratteristiche del singolo settore giuridico di appartenenza. E, infine, ai costituzionalisti, interessati allo studio delle sottese questioni che incrociano i rapporti fra differenti ordinamenti e sistemi giuridici, sia sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali sia in relazione alle relative implicazioni sul rapporto fra poteri, per il riposizionamento del giudiziario rispetto al legislativo¹¹.

L'ampio risalto di tale dibattito ha sovente riguardato la risoluzione di specifiche difficoltà poste da un singolo caso, involgente uno o più istituti del diritto punitivo nazionale, da interpretarsi o rileggersi alla luce di innovativi risultati giurisprudenziali sovranazionali. Le criticità che si sono oggettivamente palesate sono state affrontate attraverso la ricerca di soluzioni talora anche estemporanee, discutendo in ordine alla bontà e ai difetti di ciascuna di esse, alla loro (presunta o pretesa) accettabilità o inaccettabilità, tanto nel microsistema di riferimento quanto su di un piano generale.

Ciò ha portato a soffermarsi, non di rado, sui profili di novità presentati dalla pronuncia più recente dell'orientamento giurisprudenziale di interesse al fine di verificarne l'eventuale carattere risolutivo, quanto meno rispetto agli interrogativi sollevati, ma lasciati inevasi, dalla pronuncia precedente¹². Una "rincorsa" che in qualche occasione ha portato a trascurare le ineliminabili differenze nelle competenze e funzioni degli organi giudiziari, nel perimetro esterno e interno della relativa azione giurisdizionale, e altresì – non meno significativamente – nei confini oggettivi del caso giudiziario deciso¹³.

Soprattutto in un primo momento, è prevalsa una logica particolaristica,

¹¹ Per la letteratura scientifica, costituzionalistica e di ciascuna delle altre discipline interessate dalle problematiche qui di interesse, si rinvia ai riferimenti che saranno indicati nel prosieguo della trattazione.

¹² Sul punto, si cfr. RANDAZZO B., *Le Corti e la fascinazione del "dialogo": tra cooperazione e negoziazione. A margine della vicenda Taricco e dintorni*, in AMALFITANO C. (a cura di), *Primato del diritto dell'Unione europea e i controlimiti alla prova della "saga Taricco"*, Giuffrè, Milano, 2018, 293 ss.

¹³ Sulla necessità di operare opportune distinzioni nell'ascrizione di significati e nell'utilizzo dei linguaggi elaborati dalle Corti europee e dalle giurisdizioni nazionali, si v. RANDAZZO B., *Access to justice in a multilevel constitutional system, protecting human rights*, cit., 21 ss.; e, con particolare riferimento alla giurisprudenza convenzionale, ID., *Giustizia costituzionale sovranazionale*, Giuffrè, Milano, 2012; e ID., *Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini dell'esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell'applicazione della CEDU*, in *Riv. AIC*, 2, 2015.

attraverso la quale si è cercato di rispondere ai quesiti insorti rispetto a una singola, ben determinata fattispecie. E l'accoglimento di un simile approccio non poteva, e non può, che apparire meritorio, oltre che condivisibile, anche allo scopo di guidare l'autorità giudiziaria verso la risoluzione delle questioni giuridiche ancora aperte, tanto più quando – come spesso accade – manchi il pur invocato intervento del legislatore.

Non sembra, invece, potersi esprimere analogo, positivo giudizio a proposito di alcune degenerazioni di quel medesimo approccio, che si manifestavano nella ricerca di un mero espediente, semplificante o semplicistico, in grado di appianare gli attriti in essere. In tali ipotesi, è infatti concreto e – si ritiene – avvertito il rischio di trattare le problematiche in esame – discendenti dal confronto tra il diritto interno e diritto giurisprudenziale sovranazionale – alla stregua di eccezionali, o perlomeno straordinari, momenti di tensione fra sistemi (rispetto a quello del Consiglio d'Europa) e ordinamenti (rispetto a quello dell'Unione europea), e in quanto tali da superare in qualunque modo, meglio se – nei propositi, e solo in tesi – in maniera definitiva, una volta per tutte.

Ora, però, che queste problematiche sono ben note in letteratura e nella stessa prassi giudiziaria, se non altro nei loro termini essenziali, alla prospettiva particolaristica, che si è appena tratteggiata, sembra doveroso associarne una diversa e concorrente. Occorre, cioè, guardare agli episodi di raffronto fra le diverse logiche, nazionali e sovranazionali, come a momenti di inevitabile e – potrebbe dirsi – fisiologica interferenza fra sistemi e ordinamenti differenti, i quali esigono, in quanto tali, di essere coordinati e istruiti in un'ottica di ampio respiro¹⁴.

La prospettiva che si propone, quindi, intende inscrivere le attuali dinamiche in una cornice unitaria, e solo in tale chiave di lettura essa potrebbe definirsi sistematica. A fronte della molteplicità di linguaggi, sedi processuali e modelli decisorii, non si mira certo a giungere alla ricostruzione di un significato univoco delle garanzie della materia punitiva e dei relativi elementi basilari, perseguendo una invero impossibile *reductio ad unum* tramite l'eliminazione delle relative caratteristiche differenziali o comunque la mancata valorizzazione delle stesse. Al contrario, considerate le sovrapposizioni e le ineliminabili differenze nel patrimonio giuridico afferente a

¹⁴ Si cfr. in tal senso, in un'ottica generale, RANDAZZO B., *Access to justice in a multilevel constitutional system, protecting human rights*, cit.; e, in una prospettiva strettamente riferita alla materia punitiva, MANES V.-CAIANIELLO M., *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, studi, casi*, Giappichelli, Torino, 2020.

ciascun sistema e ordinamento, si cercherà di individuare taluni principi metodologici attraverso i quali governare l'attuale complessità del quadro d'insieme entro cui vengono interpretate e applicate le norme punitive interne. Il che conduce a uno studio sul ruolo delle Corti nazionali, sulla loro attività e sui relativi esiti secondo chiavi di lettura calibrate rispetto al fine perseguito¹⁵.

È proprio da questo angolo prospettico che sembra opportuno muovere per un'indagine di carattere strettamente costituzionalistico in relazione ai sempre più consistenti profili di 'giurisprudenzializzazione' o 'giurisdizionalizzazione'¹⁶ del diritto punitivo dovuti – ma ciò corrisponde a una soltanto delle concause di tale risultato, più generale – al necessario rilievo interno della giurisprudenza convenzionale e di quella europea¹⁷. Un rilievo che, a prescindere dai caratteri – diretti o indiretti – attraverso i quali si mostra, porta allo schiudersi di nuovi spazi per l'attività delle autorità giurisdizionali nazionali e al conseguente insorgere dell'esigenza di ricostruirne i relativi, nuovi confini¹⁸.

L'indagine, in tal senso, porterà a mettere in luce – e, si auspica, in

¹⁵In questa prospettiva, RANDAZZO B., *Access to Justice in a Multilevel Constitutional System, Protecting Human Rights*, cit., 21-74.

¹⁶Per l'espressione in questa materia, si v. BIFULCO D., *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto»*. *Contributo allo studio dell'articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana*, Jovene, Napoli, 2008, 99.

¹⁷Per un approfondimento, anche in chiave comparatistica, si vedano i contributi raccolti nella sezione monografica, a cura di GROSSO E., del fascicolo n. 4/2019 della rivista *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*: ID., *L'incerto statuto delle «sanzioni» tra Corti europee e giurisprudenze nazionali. Un'introduzione*, cit., 1003-1014; BINDI E.-PISANESCHI A., *Sanzioni delle autorità di regolazione dei mercati finanziari ed equo processo*, *ivi*, 1049-1072; PROCACCINO A., *Oltre la matière pénale. I bis in idem tra procedimento penale e procedimenti disciplinari*, *ivi*, 1073-1112; PETTERUTI C., *Le sanzioni ambientali come strumento di prevenzione del danno ambientale. Profili di comparazione*, *ivi*, 1113-1138; OROFINO M., *Ne bis in idem e sistema sanzionatorio nella disciplina della protezione dei dati personali dopo l'adozione del GDPR*, *ivi*, 1139-1174; CECCHERINI E.-RODRIGUEZ S., *Politiche vaccinali, sanzioni ed esenzioni. Riflessioni di diritto comparato*, *ivi*, 1175-1220; BAILO F., *Il bis in idem e la difficile definizione della nozione di «sanzione» tra Corte Edu, CGUE e Corte costituzionale*, *ivi*, 1221-1238; e, se si vuole, RUDONI R., *Sul doppio binario punitivo in materia tributaria. Ne bis in idem, coordinamento procedimentale e proporzionalità del cumulo sanzionatorio*, *ivi*, 1015-1048.

¹⁸In termini generali, sul ruolo del processo di integrazione europea e sulla giurisprudenza sovranazionale quali fattori di indebolimento della legislazione e di rafforzamento della giurisdizione, si cfr. LUCIANI M., *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Riv. AIC*, 3, 2012, 2-3.

qualche misura chiarire – i termini in cui possa farsi riferimento a una dinamica di “rafforzamento” della giurisdizione nazionale intesa nel complesso, e delle giurisdizioni nazionali singolarmente considerate, ciascuna in riferimento al proprio perimetro di competenze. L’approfondimento di tale dinamica induce a soffermarsi anche sui limiti dell’esercizio di funzioni giurisdizionali che si riconnettono intrinsecamente alla posizione ricoperta dai giudici interni nel sistema integrato di protezione dei diritti fondamentali, e che discendono, in particolare, dall’accoglimento di specifici canoni di ermeneutica del diritto giurisprudenziale sovranazionale e dall’adozione degli strumenti processuali e sostanziali previsti per il coordinamento fra i diversi livelli del sistema appena menzionato¹⁹.

Del resto, è pur vero che nella materia punitiva – nell’accezione ampia poc’anzi definita – non è inconsueto che la disposizione contenuta nell’atto normativo scritto costituisca niente altro che un punto di partenza, il cui contenuto e la cui stessa applicabilità risenta dell’operare, fra l’altro, di criteri di giudizio e ‘regole’ giurisprudenziali – ricavabili da pronunce convenzionali ed europee – distanti dal mero tenore testuale, tanto più a una prima, più superficiale lettura²⁰. E tuttavia l’utilizzo di siffatti criteri e l’applicazione di tali ‘regole’ di origine giudiziale – peraltro rispondente a precui obblighi ermeneutici – non implicano, o perlomeno non dovrebbero implicare, l’insorgere di “zone franche” dell’attività giurisdizionale, ossia di nuovi spazi privi di limiti, o comunque privi di limiti sufficientemente chiari. In quale modo tutto ciò si manifesti, in quale misura il diritto giurisprudenziale sovranazionale rappresenti, in uno, fondamento e limite del riposizionamento delle giurisdizioni nazionali, e che cosa questo significhi sul piano costituzionale, rappresentano interrogativi che percorrono nella sua interezza il presente lavoro.

Al fine di dare risposta a tali quesiti si muoverà da un’istruzione delle problematiche concernenti i rapporti fra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale sovranazionale nel diritto punitivo, nel tentativo di inquadrare le tensioni in atto intorno al concetto di legalità nel sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali, e di sottolineare le specificità e le difficoltà del coordinamento fra i differenti livelli nella materia di interes-

¹⁹ Si cfr. RANDAZZO B., *Access to Justice in a Multilevel Constitutional System, Protecting Human Rights*, cit., 10-21.

²⁰ Su di un piano più generale, si cfr. PALIERO C.E., *Il diritto liquido. Pensieri post-delmassiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 2014, 1099 ss.

se²¹. In tale contesto, l'esame procederà sui tratti essenziali delle elaborazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, mettendo in luce come un'adeguata lettura della casistica permetta di ricostruire il concreto atteggiarsi dei criteri di giudizio da esse adottati, e quindi in via induttiva la portata delle garanzie convenzionali ed eurounitarie di stampo penalistico²². L'approfondimento si rivela necessario, in quanto consentirà di verificare le ricadute di siffatte elaborazioni sovranazionali sull'attività delle giurisdizioni nazionali, disamina che ci si propone di condurre secondo due concorrenti, ma distinte prospettive: da un lato, quella di riscontrare criticamente quanto sia accaduto nelle evoluzioni giurisprudenziali interne; dall'altro, quella di valutarne la congruità rispetto ai principi metodologici proposti²³. Il risultato cui si tende è quello di saggiare, nella descritta chiave costituzionalistica, il contributo della giurisprudenza sovranazionale all'affermarsi della giurisdizione nei rapporti con la legislazione, e altresì all'emergere di rapporti di reciproca limitazione fra le diverse giurisdizioni²⁴.

²¹ Si v. *infra*, Cap. I.

²² Si v. *infra*, Cap. II.

²³ Si v. *infra*, Cap. III.

²⁴ In tale prospettiva, si v. RANDAZZO B., *Access to Justice in a Multilevel Constitutional System, Protecting Human Rights*, cit., 47-74, la quale approfondisce in una cornice unitaria le problematiche poste dal coordinamento fra livelli, nazionale e sovranazionale, e dal coordinamento "orizzontale" all'interno di ciascun livello. Sul tema si ritornerà, in particolare, nel Cap. IV.

